2018.07.05
16:33:28
+02'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

REGIONE PUGLIA

ANNO XLIX | BARI, 5 LUGLIO 2018 | **n. 89 *suppl.***

Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
c) leggi e regolamenti regionali;
d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
k) richieste di referendum con relativi risultati;
l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
b) deliberazioni della Giunta regionale;
c) determinazioni dirigenziali;
d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
f) atti degli Enti Locali;
g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
h) statuti di enti locali;
i) concorsi;
j) avvisi di gara;
k) annunci legali;
l) avvisi;
m) rettifiche;
n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

"Avviso per i redattori e per gli Enti:
Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti".

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2018, n. 28
"Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell'incolumità pubblica" 4

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2018, n. 29
"Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato" 12

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2018, n. 28

"Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell'incolumità pubblica"

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1
Ambito applicativo

1. Le presenti disposizioni, in conformità con gli orientamenti in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, disposti dalla Commissione europea per la definizione degli aiuti compatibili con il mercato interno e nel rispetto del regolamento (CE) 25 giugno 2014, n. 702/2014 (Regolamento della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006), si applica alle attività delle imprese agricole e dell'acquacoltura di cui all'articolo 2135 del codice civile (Imprenditore agricolo), esposte al rischio di subire danni alle attrezzature, agli allevamenti o alle coltivazioni da parte di specie di fauna selvatica individuate dalla legislazione europea e nazionale.

Art. 2
Prevenzione e controllo dei danni da fauna selvatica

1. La Regione stabilisce e disciplina, tra l'altro:
   a) interventi di prevenzione dei danni da fauna selvatica;
   b) misure ordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica;
   c) misure straordinarie di controllo e contenimento della fauna selvatica nel caso in cui gli interventi di prevenzione dei danni e le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica siano inefficaci a limitare i danni arrecati a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle aziende agricole e a quelli che rechino pregiudizio allo svolgimento dell'attività agricola e di acquacoltura.

Art. 3
Interventi di prevenzione

1. Le misure di prevenzione previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), su richiesta degli interessati devono, almeno, prevedere:
   a) la realizzazione di recinzioni/dissuasori;
   b) la predisposizione di protezioni individuali agli alberi e agli arbusti;
   c) l'utilizzazione, su specifica autorizzazione dell'azienda sanitaria locale (ASL) di competenza, dell'uso di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente;

d) l'acquisto e l'addestramento di animali da guardia;
e) ogni altra misura che, in relazione alle specificità del territorio agro-silvo-pastorale, sia ritenuta idonea come misura di prevenzione dei danni da fauna selvatica.

2. La Regione concede in via prioritaria ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della l. 7 marzo 2003, n. 38), un contributo finanziario per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione delle misure di prevenzione comprendente anche le spese di messa in opera e di realizzazione. Qualora tali soggetti esercitano la propria attività all'interno di aree protette regionali, il contributo alla realizzazione delle misure di prevenzione è concesso dal corrispondente ente gestore.

3. Il contributo finanziario di cui al comma 2 copre l'intera spesa sostenuta dal coltivatore diretto e dall'imprenditore agricolo per l'acquisto dei materiali e la realizzazione delle misure di prevenzione.

4. Il contributo finanziario non è concesso per le misure di prevenzione finalizzate a proteggere allevamenti o colture i cui prodotti sono destinati all'autoconsumo se i richiedenti non sono titolari di partita IVA agricola o di pensione INPS da contribuzione agricola.

5. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni applicative del presente articolo.

Art. 4
Misure ordinarie di controllo della fauna selvatica

1. Le misure ordinarie di controllo della fauna selvatica previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), sono realizzate dalla Regione o, previa delega, da enti delegati da essa individuati, secondo i seguenti criteri:
a) contenimento, allontanamento, o abbattimento controllato delle specie di fauna selvatica che, per eccessiva densità o per incompatibilità, comportano una continuità di danni documentata e dimostrabile, anche come probabilità per il futuro, all'attività e alle strutture delle aziende nonché rappresentano un concreto pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e per la sicurezza della circolazione stradale;
b) cattura o abbattimento di singoli animali selvatici, la cui presenza rappresenta un rischio per l'incolumità e la salute delle persone o per il rischio di propagazione di malattie ad animali della medesima o di diversa specie;
c) cattura o abbattimento di singoli animali o di specie che pongono rischi scientificamente dimostrati di ibridazione di specie animali particolarmente protette e tutelate.

2. Gli ambiti territoriali di caccia, gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 sono autorizzati ad acquistare e a detenere gabbie e reti, nonché altri mezzi necessari per la realizzazione degli interventi finalizzati unicamente alle attività di controllo.

Art. 5
Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica

1. Le misure di controllo della fauna selvatica previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), esercitate selettivamente, saranno praticate mediante piani di abbattimento, qualora l'Istituto superiore per

la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) verifichi l'inefficacia degli altri metodi, compresi quelli ecologici.

2. In ciascun ambito di competenza, la Regione, di concerto con i sindaci dei territori competenti, adotta misure straordinarie di controllo della fauna selvatica per almeno una delle seguenti esigenze:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
b) per prevenire danni rilevanti alle attività agricole ed all'economia locale;
c) per la protezione della flora e della fauna;
d) le specie oggetto degli interventi di cui al presente articolo sono le specie di animali selvatici, che per la loro presenza e densità eccessive, provocano danni all'equilibrato sviluppo delle specie vegetali e animali, all'agricoltura, alla naturale rinnovazione delle risorse forestali e agli assetti idrogeologici del territorio.

3. Eventuali ordinanze sindacali volte a tutelare la salute e la pubblica incolumità devono prevedere un piano d'intervento contenente in particolare:

a) il termine di inizio e di fine dell'attività di controllo;
b) i presupposti e le motivazioni sulla base del parere espresso dall'ISPRA e di elementi conoscitivi assunti dalle pubbliche amministrazioni;
c) l'indicazione delle specie oggetto dell'intervento tra quelle di cui al comma 2 e un piano articolato delle quantità di animali che debbono essere catturati o abbattuti qualora il piano non preveda il semplice allontanamento degli animali;
d) le attività consentite, i mezzi che possono essere utilizzati e i soggetti attuatori degli interventi;
e) le attività di monitoraggio e di analisi finale delle attività;
f) il soggetto responsabile e delegato alla conduzione e al coordinamento degli interventi.

Art. 6

Soggetti abilitati ad esercitare il controllo straordinario

1. Le attività di controllo faunistico sono disciplinate dai soggetti di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 7

Disposizioni specifiche per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati da ungulati

1. La Regione, sentito il Comitato tecnico faunistico venatorio di cui all'articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), su proposta degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) o di altri enti o organismi e associazioni agricole, ambientaliste o venatorie regolarmente riconosciute, previo parere dell'ISPRA, stabilisce, con apposito provvedimento, ulteriori misure per la prevenzione dei danni causati da ungulati, oltre a quelle previste dall'articolo 2.

2. Il provvedimento di cui al comma 1, o altra apposita norma stabilisce, inoltre, una delimitazione del territorio per aree al fine di individuare le fasce di tolleranza della presenza di ungulati a seconda della destinazione d'uso e della vocazione delle predette aree.

3. La Regione, anche sulla base delle indicazioni dei vari enti gestori dei diversi istituti interessati, stabilisce i limiti di densità delle presenze di ungulati nelle varie aree tenuto conto di diversi parametri e delle specifiche condizioni locali ricorrendo alle misure di prevenzione e controllo, di cui all'articolo 31 della l.r. 59/2017, sentito il parere dell'ISPRA, ove necessario.

Art. 8

Procedimento per la determinazione dell'indennizzo per danni provocati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria

1. Sono oggetto di indennizzo:
   a) i danni causati alle colture erbacee, orticole e arboree, inclusi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con incentivi pubblici;
   b) i danni causati a prati, pascoli e foreste;
   c) i danni causati agli animali da reddito da specie protette;
   d) i danni alle strutture e alle opere in dotazione alle aziende agricole e agli impianti di acquacoltura.

2. Qualsiasi danno di cui al comma 1 deve essere comunicato alla Regione o, previa delega, agli organismi da essa individuati, entro otto giorni dalla scoperta da parte del danneggiato. Per la quantificazione dell'indennizzo la Regione si avvale di soggetti scelti in modo da assicurare la terzietà rispetto al soggetto danneggiato.

3. L'indennizzo è determinato assumendo come valore di riferimento l'entità del danno accertato dai soggetti di cui al comma 2. Per le colture e gli allevamenti è calcolato sulla base dei prezzari pubblicati dai mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, riferiti al momento in cui si è verificato il danno o, in alternativa, alle rilevazioni effettuate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sulle piazze di riferimento. Per la valutazione dei danni arrecati alle opere approntate sui terreni si assume come valore di riferimento il prezziario regionale delle opere di miglioramento fondiario e per gli interventi forestali. Nel caso di particolari materiali non compresi nel prezziario regionale o di lavori non riconducibili alle voci del prezziario, si assumono come valori di riferimenti i correnti prezzi di mercato.

4. Gli indennizzi sono corrisposti a valere sui relativi finanziamenti stabiliti nel bilancio regionale nel quale confluiscono una percentuale dei proventi di cui all'articolo 50 e all'articolo 51, comma 3, lettera a) della l.r. 59/2017. Essi dovranno essere rilasciati dall'ente gestore regionale della zona in cui si verifica il danno entro e non oltre novanta giorni dalla ricezione delle istanze, come previsto dall'articolo 26 della I. 157/1992 e nel rispetto delle disposizioni di cui alla suddetta l.r. 59/2017.

5. Sono esclusi dall'indennizzo i danni provocati:
   a) alle foreste, che non arrecano pregiudizio alla conservazione, alle funzioni o alla rigenerazione delle stesse;
   b) alle colture e agli allevamenti destinati essenzialmente all'autoconsumo, se i proprietari o i conduttori non sono titolari di partita IVA agricola o di pensioni INPS da contribuzione agricola;
   c) ai prati, ai pascoli e alle foreste di proprietà pubblica e gestiti da enti pubblici, se la conduzione e la gestione non sono effettuate da coltivatori diretti, allevatori e pastori.

6. La Regione al fine di indennizzare i danni occorsi a imprese agricole, possono stipulare convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), per disciplinare il procedimento di concessione dell'indennizzo richiesto dalle imprese danneggiate. Le predette convenzioni possono derogare alle modalità e ai termini di conclusione dei procedimenti previsti dalla normativa vigente.

7. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è in ogni caso fatta salva l'applicabilità della disciplina regionale che preveda livelli ulteriori di tutela per le imprese.

Art. 9

Responsabilità dell'Amministrazione competente alla corresponsione degli indennizzi

1. Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di indennizzo dei danni da fauna selvatica costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9 e seguenti, della I. 241/1990.

2. Le conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento sono disciplinate dall'articolo 2 bis della I. 241/1990 e dall'articolo 28 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo1, comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 10

Dati statistici sui danni da fauna selvatica

1. La Regione provvede alla raccolta dei dati relativi alle misure adottate per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché dei dati statistici relativi agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo. I dati sono raccolti in apposite banche dati regionali, in cui confluiscono anche i vari dati riguardanti le richieste di indennizzo danni.

2. Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), forniscono alla Regione i dati di cui al comma 1, in relazione al territorio di propria competenza.

3. La Regione trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con cadenza triennale, una relazione che illustra i risultati raggiunti dalle attività di contenimento dei danni e il grado di raggiungimento degli obiettivi di compatibilità tra la presenza di ungulati e le esigenze delle imprese agricole conseguenti all'attuazione delle presenti norme. La Giunta regionale trasmette la stessa relazione alle competenti Commissioni consiliari.

Art. 11

Tutela del patrimonio zootecnico dai danni di specie carnivore protette

1. La Regione promuove interventi al fine di tutelare il patrimonio zootecnico bovino, avi-caprino ed equino soggetto agli attacchi di specie carnivore selvatiche di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nei cui confronti vige un divieto assoluto di caccia.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previsti contributi economici per la realizzazione di opere di prevenzione a tutela del patrimonio zootecnico. Con il medesimo atto di cui all'articolo 3, comma 5, la Giunta regionale stabilisce le disposizioni applicative del presente articolo.

3. I contributi sono concessi fino ad un massimo del 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile effettivamente sostenuta o ad integrale corrispondenza della spesa nelle zone montane e svantaggiate di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Art. 12
Smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione

1. L'imprenditore agricolo è tenuto a smaltire gli animali morti a causa di attacco da parte di predatori, presso gli impianti autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante "Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002". In tal caso, l'ente competente all'indennizzo per i danni da predatori è tenuto a rimborsare all'allevatore le spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti.

2. In alternativa, l'imprenditore agricolo può smaltire, in deroga, gli animali morti, sotto controlli ufficiali e previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, qualora sussistano le condizioni previste all'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del predetto regolamento (CE) 1069/2009.

Art. 13
Contratti assicurativi

1. La Regione eroga contributi per incentivare la stipula di contratti assicurativi per la copertura dei danni derivanti da fauna selvatica, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui al d.lgs. 99/2004 e agli imprenditori dediti alla attività di acquacoltura.

2. La sottoscrizione dei contratti assicurativi può avvenire in forma individuale o collettiva tramite i consorzi di difesa di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

3. Ai fini di cui al comma 1 e in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 28 del regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, il contributo erogabile è pari al 60 per cento dei costi dei premi. La copertura assicurativa comprende:

a) per le piante erbacee, orticole e arboree, i costi sostenuti per le attività di rimozione e di asportazione delle colture danneggiate dalla fauna selvatica, i costi di raccolta prematura dei prodotti del suolo e i costi di trasporto in discarica degli impianti rovinati o distrutti;
b) per gli animali da reddito da specie protette e per le produzioni zootecniche, i costi di macellazione o abbattimento forzoso e di smaltimento dei capi uccisi;
c) per i prati, i pascoli e le foreste, i costi di rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
d) per le strutture e le opere in dotazione delle imprese agricole, i costi di ristrutturazione, ricostituzione o smantellamento conseguenti ai danni provocati da fauna selvatica.

4. I valori assicurabili delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di inattività degli allevamenti e dei costi di ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali uccisi dalla fauna selvatica sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti ai sensi dell'articolo 2, comma 5-ter del d.lgs. 102/2004.

Art. 14
Prelievi in deroga e operazioni di eradicazione specie alloctone

1. In attuazione dell'articolo 19 bis della l. 157/1992, in sede di disposizione del prelievo in deroga dello storno e del cormorano, la Regione, previo parere dell'ISPRA, definisce le condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le operazioni di prelievo, quale prevenzione della minaccia che dette specie costituiscono per le imprese agricole e di acquacoltura.

2. Nel caso di prelievo in deroga dello storno, ai sensi dell'articolo 19 bis, comma 6-bis, della l. 157/1992, la Regione consente l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni.

3. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, della l. 157/1992, la Regione dispone, nel rispetto dell'articolo 19 della medesima l. 157/1992, le condizioni, i tempi, le modalità e il personale competente a condurre le operazioni di eradicazione o comunque al controllo delle specie alloctone, escluse dall'elenco contenuto nell'apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 19 gennaio 2015 (Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992), che costituiscono una minaccia per l'attività delle imprese agricole presenti sul territorio.

Art. 15
Divieto di vendita

1. È vietata la vendita della fauna selvatica abbattuta.

Art. 16
Norma finanziaria

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni è autorizzata, nell'ambito della missione 16, programma 2, la spesa complessiva di euro 250.000,00 con prelievo dal "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione" missione 20, programma 3, titolo 1, come previsto dall'articolo 55 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia 'legge di stabilità regionale 2018'), attraverso l'istituzione di due nuovi capitoli denominati "Contributi per opere di prevenzione e tutela del patrimonio zootecnico in materia di danni provocati dalla fauna selvatica (articoli 3 e 11)" e "Contributi a titolo di indennizzo danni provocati dalla fauna selvatica (articolo 8)".

2. La spesa relativa alla stipula dei contratti assicurativi, di cui all'articolo 13, trova copertura nella quota di entrata legata al "Fondo nazionale per le calamità naturali", per la quale verrà istituito apposito capitolo di entrata nell'ambito del titolo 2, tipologia 101, categoria 1, denominato "Trasferimento dallo Stato di quota del Fondo nazionale per le calamità naturali" e apposito capitolo di spesa nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, denominato "Erogazione contributi su contratti per la copertura di danni derivanti da fauna selvatica (articolo 13)".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 29 GIU. 2018

MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. disposizioni in materia di smaltimento degli animali da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell'incolumità pubblica

Allegato 8/1
al D.Lgs 118/2011

Rif.delibera del Consiglio regionale del 19/06/2018 n.202

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuizione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
16.02.1	Spese correnti	residui	6.214.282,39	0,00		6.214.282,39
		competenza	4.117.000,00	250.000,00		4.367.000,00
		cassa	10.331.282,39	250.000,00		10.581.282,39
	Totale Programma 02 - Caccia e pesca	residui	6.548.303,07	0,00		6.548.303,07
		competenza	4.157.000,00	250.000,00		4.407.000,00
		cassa	10.705.303,07	250.000,00		10.955.303,07
	Totale Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	residui	74.398.708,14	0,00		74.398.708,14
		competenza	179.366.846,92	250.000,00		179.616.846,92
		cassa	253.765.555,06	250.000,00		254.015.555,06
20.03.1	Spese correnti	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	27.367.216,39		250.000,00	27.117.216,39
		cassa	27.367.216,39		250.000,00	27.117.216,39
	Totale Programma 03 - Altri fondi	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	66.930.007,29	0,00	250.000,00	66.680.007,29
		cassa	66.930.007,29	0,00	250.000,00	66.680.007,29
	Totale Missione 20 - Fondi e accantonamenti	residui	0,00	0,00		0,00
		competenza	311.396.665,08	0,00	250.000,00	311.146.665,08
		cassa	2.112.601.659,59	0,00	250.000,00	2.112.351.659,59
	Totale	residui	7.176.042.236,98	0,00		7.176.042.236,98
		competenza	18.444.485.215,41	250.000,00	250.000,00	18.444.485.215,41
		cassa	27.380.255.088,91	250.000,00	250.000,00	27.380.255.088,91

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2018, n. 29

“Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti conferiti alla Regione in materia di servizi per il lavoro in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e nel rispetto degli indirizzi generali di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nonché in attuazione delle norme di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare) e dell’articolo 8 della legge 29 ottobre 2016 n. 199 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo).

2. Le azioni, le strategie e l’organizzazione amministrativa previste dalla presente legge sono attivate in coerenza con le linee di sviluppo individuate dai piani operativi per l’occupazione della Unione europea, dello Stato e della Regione per conseguire l’obiettivo finale della parità dei cittadini in materia di diritto al lavoro e alla crescita professionale.

3. La Regione si avvale della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro per promuovere le opportunità di lavoro, formazione e crescita professionale in attuazione degli articoli 1, 4, 35 e 37 della Costituzione e il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi volti a migliorare, attraverso l’azione dei centri per l’impiego e dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, il raccordo tra i fabbisogni di competenze espressi dai datori di lavoro e le necessità di inserimento, reinserimento, sviluppo professionale, dichiarate dai soggetti in cerca di nuova o diversa occupazione.

4. Al fine di dare attuazione ai principi di cui al comma 3, la Regione riconosce il diritto al lavoro come diritto fondamentale della persona e in particolare:

a) promuove l’occupazione di qualità, anche in forma di autoimpiego;
b) sostiene l’arricchimento e l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, anche attraverso la promozione del sistema della formazione;
c) supporta lo sviluppo di esperienze formative mirate all’orientamento professionale, all’acquisizione, in contesti applicativi, di competenze tecnico-specialistiche, all’inserimento e al reinserimento lavorativo, realizzate anche ricorrendo alla forma del tirocinio;
d) sostiene l’acquisizione di qualifiche professionali o di specifici titoli di studio e realizza percorsi di

formazione e lavoro dedicati all'acquisizione di competenze professionali;

e) garantisce l'accesso al mercato del lavoro, senza alcun tipo di discriminazione riferibile al sesso o alla cittadinanza degli individui;
f) facilita la mobilità e lo sviluppo delle professionalità attraverso il sostegno alla crescita e alla riconoscibilità delle competenze;
g) supporta l'inserimento e il reinserimento lavorativo e lo sviluppo professionale dei soggetti svantaggiati, così come identificati dalla normativa europea e nazionale;
h) favorisce l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro attraverso l'accompagnamento al lavoro e l'efficace funzionamento della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;
i) promuove condizioni di lavoro idonee a consentire l'invecchiamento attivo delle persone;
I) assicura alle imprese servizi finalizzati a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, ad accedere agli incentivi e alle misure di politica attiva per prevenire, gestire e superare le situazioni di crisi;
m) supporta lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, anche attraverso il coinvolgimento di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, così come previsto dall'articolo 26 del d.lgs. 150/2015;
n) promuove la regolarità e la sicurezza delle condizioni di lavoro, in piena tutela dei diritti del lavoratore;
o) attiva servizi e promuove politiche di contrasto all'illegalità e a qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro;
p) promuove la sussidiarietà attraverso il riconoscimento del ruolo ricoperto da tutte le parti sociali e la valorizzazione del sistema della bilateralità;
q) realizza programmi mirati per il miglioramento della condizione di vita dei lavoratori e delle donne vittime di violenza;
r) promuove intese con gli organismi di controllo territoriali dell'INPS, dell'INAIL e delle articolazioni dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 2
Sistema regionale per il lavoro

1. Il sistema regionale per il lavoro è costituito dalla rete delle strutture organizzate, di cui al capo II, per l'esercizio integrato delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 1 e per la gestione dei relativi servizi.

2. Sono definiti servizi per il lavoro tutte quelle attività di informazione, orientamento, consulenza, aiuti, anche di ordine finanziario, resi dal sistema regionale per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'accesso alla formazione, la promozione della imprenditorialità e le iniziative volte allo sviluppo dell'occupazione.

3. Il sistema regionale per il lavoro si articola in ambiti territoriali e funzionali. La relativa organizzazione si ispira al principio della sussidiarietà istituzionale favorendo in particolare:

a) la concertazione e il dialogo con le parti sociali;
b) l'integrazione tra i servizi per il lavoro, le politiche attive del lavoro, le politiche formative;
c) la collaborazione fra pubblico e privato, avvalendosi degli strumenti di osservazione;
d) il coordinamento e l'integrazione degli osservatori regionali di settore, pubblici e privati, per quanto di loro competenza, con particolare attenzione all'interconnessione del Sistema informativo lavoro - Puglia (SILP) e con il sistema degli enti bilaterali;
e) l'attribuzione di funzioni e compiti con il pieno coinvolgimento e titolarità degli enti locali.

4. Costituiscono articolazioni organizzative del sistema regionale per l'impiego Agenzia regionale per le politiche attive per il lavoro (di seguito denominata ARPAL), istituita ai sensi dell'articolo 7, i centri per l'impiego e i soggetti pubblici e privati accreditati che erogano servizi per il lavoro di qualità.

Art. 3

Funzioni e compiti della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio dei servizi e delle politiche per l'occupazione regionali ed in particolare:

a) identifica la strategia regionale per l'occupazione e lo sviluppo, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 150/2015;
b) approva e attua il piano strategico triennale regionale delle politiche attive del lavoro e il piano attuativo annuale regionale delle politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 4;
c) garantisce il funzionamento dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro nell'azione di raccolta e analisi dei dati funzionali alla programmazione e alla valutazione delle politiche attive del lavoro regionali;
d) realizza, indirizza e supporta la rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro;
e) garantisce l'esistenza e la funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
f) definisce gli standard qualitativi e le linee guida di sviluppo del sistema di monitoraggio e valutazione comparativa della rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 150/2015, con particolare riguardo ai livelli essenziali delle prestazioni;
g) promuove l'interazione tra i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro e tra questi e i centri per l'impiego;
h) definisce l'offerta formativa regionale, riservando una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego, ai sensi del d.lgs. 150/2015;
i) svolge in forma integrata le attività previste dall'articolo 18 del d.lgs. 150/2015, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione;
j) garantisce l'erogazione dei servizi per il collocamento dei disabili, di cui alla legge del 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
k) cura l'avviamento a selezione nei casi previsti dall'articolo 16 della legge del 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);
l) individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del d.lgs. 150/2015;
m) realizza e cura l'aggiornamento continuo del sistema informativo regionale per il lavoro.

2. Spetta alla Regione il raccordo con gli organismi nazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea, nonché ogni altra funzione non espressamente richiamata dalla presente legge e che, comunque disciplinata da norme statali, sia riconducibile alle competenze in materia di lavoro.

Art. 4

Piano pluriennale e annuale per l'occupazione

1. La Regione attua la strategia regionale a sostegno dell'occupazione di cui all'articolo 3, attraverso la adozione di piani strategici triennali e di piani attuativi annuali per le politiche del lavoro.

2. Il Piano pluriennale per l'occupazione, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione comunitaria e da tutti gli strumenti di sviluppo, assicurando la piena complementarietà tra le politiche dell'occupazione, della formazione, dell'istruzione, dell'inclusione sociale e dello sviluppo, prevede al proprio interno:

a) l'indicazione delle risorse finanziarie, del loro riparto tra le azioni proposte e della loro destinazione su base provinciale;

b) i tempi di realizzazione delle attività e degli interventi;
c) le modalità di verifica e di monitoraggio.

3. Il Piano strategico triennale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nella sessione dedicata al bilancio. Il Piano annuale, declinazione operativa del Piano pluriennale, è adottato con delibera della Giunta regionale.

4. I piani di cui al comma 3 sono predisposti dall'ARPAL, di concerto con la Commissione regionale per le politiche del lavoro di cui all'articolo 16 della presente legge e devono acquisire il preventivo parere dell'Assessorato regionale al lavoro.

5. Sulla base della programmazione triennale, l'Assessorato regionale al lavoro, acquisiti i dati dell'ARPAL, previo confronto con le parti sociali e sentita la Commissione regionale per le politiche attive del lavoro e il Partenariato economico e sociale, propone alla Giunta regionale, il Piano annuale regionale delle politiche attive del lavoro.

6. Il Piano annuale regionale delle politiche attive del lavoro è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 30 novembre dell'anno precedente l'annualità di riferimento.

7. Il Piano annuale deve essere sviluppato in coerenza e in piena complementarietà con quanto previsto dal Piano triennale.

Capo II
Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro

Art. 5
Soggetti della Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro

1. La Rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro è composta da:
a) l'ARPAL;
b) i centri per l'impiego (CpI) di cui all'articolo 18 del d.lgs. 150/2015, che costituiscono articolazioni operativo-funzionali dell'ARPAL;
c) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

2. La rete regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro opera in raccordo con il sistema regionale degli organismi accreditati a erogare attività di orientamento e formazione.

Art. 6
Istituzione, funzioni e compiti dei centri per l'impiego

1. Allo scopo di costruire i percorsi più adeguati per l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, la Regione, ai sensi del d.lgs. 150/2015, istituisce gli uffici territoriali, denominati centri per l'impiego (CpI), di cui all'articolo 5, lettera b). In particolare, i CpI svolgono le seguenti attività:
a) presa in carico, la determinazione del profilo personale di occupabilità, analisi delle competenze in relazione alla situazione del mercato del lavoro locale e orientamento di base;
b) stipula del patto di servizio personalizzato;
c) ausilio alla ricerca di una occupazione, anche con sessioni di gruppo, entro novanta giorni dalla registrazione;

d) orientamento specialistico e individualizzato, mediante bilancio delle competenze e analisi degli eventuali fabbisogni in termini di formazione, proposte di lavoro o altre misure di politica attiva, con riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro;
e) orientamento e assistenza all'autoimpiego e all'attività di lavoro autonomo e tutoraggio per le fasi successive all'avvio dell'impresa e gestione, anche in forma indiretta, dei relativi incentivi;
f) avviamento alla formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'inserimento lavorativo;
g) accompagnamento al lavoro, anche attraverso l'utilizzo di strumenti messi a disposizione dal Ministero del lavoro e/o dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL);
h) promozione di esperienze lavorative ai fini di un incremento delle competenze, l'apprendistato e le iniziative di mobilità nazionale e transnazionale anche avvalendosi della rete *EURES - European Employment Services*;
i) gestione di incentivi alla mobilità territoriale;
j) promozione di prestazioni di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 150/2015;
k) attivazione di servizi mirati a favore delle fasce deboli;
I) fornitura di servizi per la facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, l'assistenza alla preselezione in ragione dei fabbisogni professionali, l'accesso agli incentivi e la rilevazione e l'analisi dei fabbisogni occupazionali e formativi;
m) tutti gli altri compiti in materia di servizi per il lavoro e politiche attive a essi affidati dall'ARPAL, ivi comprese le misure di contrasto al lavoro nero, con particolare riferimento al mercato del lavoro agricolo;
n) promozione di servizi e azioni di politiche attive di contrasto al lavoro nero e al caporalato con particolare riferimento al mercato del lavoro agricolo per l'inclusione di lavoratori stranieri.

2. I CpI, inoltre:
a) svolgono i compiti e le funzioni previste dalla I. 68/1999, garantendo i servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità, secondo le modalità previste dall'articolo 19 d.lgs. 150/2015;
b) provvedono, ai sensi dell'articolo 16 della I. 56/1987, all'avviamento a selezione presso le amministrazioni pubbliche del personale in possesso di qualifiche per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo; la Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 7, definisce le modalità per la formazione delle graduatorie e le relative procedure di scorrimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59).

3. Ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 150/2015, la Regione svolge le attività di cui al comma 1 tramite l'ARPAL, i CpI, e anche mediante il coinvolgimento dei soggetti accreditati sulla base dei costi standard definiti dall'ANPAL e garantendo in ogni caso all'utente facoltà di scelta.

Art. 7

Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL

1. È istituita l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL).

2. L'ARPAL ha personalità giuridica e piena autonomia e, con propri regolamenti adottati dal proprio direttore generale e approvati dalla Giunta regionale, disciplina le modalità di esercizio della propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale, gestionale e contabile nel rispetto dei principi di cui all'articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia.

3. La Giunta Regionale approva lo statuto dell'ARPAL.

4. L'ARPAL è sottoposta, nei limiti specificati dagli articoli 8 e 12, all'indirizzo e alla vigilanza della Regione Puglia.

Art. 8

Finalità e competenze dell'ARPAL

1. L'ARPAL è un ente tecnico-operativo e strumentale che opera a supporto della Regione nell'ambito delle competenze assegnate all'Assessorato regionale al lavoro e provvede a:

a) garantire il raccordo con l'ANPAL di cui all'articolo 4 del d.lgs. 150/2015;
b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 2 comma 1 del d.lgs. 150/2015;
d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti pubblici e privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'albo dei soggetti accreditati e autorizzati, monitorando il mantenimento degli standard e dei requisiti definiti dalla disciplina di riferimento;
e) attuare gli standard qualitativi regionali di cui alla lettera c), monitorarne gli scostamenti e intervenire al fine di garantire il raggiungimento dei risultati qualitativi attesi nei tempi previsti;
f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro, coordinandone l'attività;
h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti dai soggetti pubblici e privati accreditati;
j) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
k) dare attuazione a progetti attribuiti dalla Regione nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;
l) promuovere e attuare interventi in materia di politiche attive per il lavoro anche nei confronti dei lavoratori stranieri finanziati anche con risorse comunitarie;
m) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili a ospitare i giovani assunti con i contratti di apprendistato e, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto;
n) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali;
o) svolgere funzioni di supporto all'osservatorio del mercato del lavoro;
p) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
q) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro;
r) redigere la relazione annuale dell'attività da presentare alla Giunta regionale;
s) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate con la presente legge.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, all'ARPAL possono essere attribuite ulteriori attività gestionali rispetto a quelle conferite dalla presente legge, di natura tecnica, strumentali alle politiche per il lavoro.

Art. 9
Organi dell'ARPAL

1. Sono organi dell'ARPAL il direttore generale e il revisore unico.

2. Gli organi dell'ARPAL durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. In nessun caso la durata in carica potrà essere complessivamente superiore a sei anni.

3. Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza in materia di diritto del lavoro, che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori di dipartimento dell'amministrazione regionale. La Giunta regionale, può disporre la revoca del direttore generale nell'ipotesi di inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle previsioni di cui ai commi 4 e 5.

4. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPAL e garantisce la coerenza dell'azione della stessa Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza della Giunta regionale ai sensi degli articoli 8 e 12.

5. Al direttore generale sono attribuite le competenze in materia di gestione dell'ARPAL, ferme le previsioni di cui agli articoli 7, 8 e 12.

6. Il direttore generale, oltre agli specifici compiti indicati all'articolo 8, provvede:
   a) all'adozione e attuazione del Piano annuale e del Piano triennale delle attività dell'ARPAL;
   b) all'adozione del bilancio preventivo pluriennale e annuale dell'ARPAL;
   c) all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
   d) all'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'ARPAL;
   e) sovraintende all'organizzazione e al funzionamento delle attività dell'ARPAL, assicurandone l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza;
   f) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche;
   g) alla cura dei rapporti con l'Amministrazione regionale e a rappresentare l'ARPAL nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali e internazionali;
   h) a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall'ARPAL.

7. La Giunta regionale stabilisce la misura del compenso e delle eventuali ulteriori indennità spettanti al direttore generale; l'entità degli stessi non deve in ogni caso superare la retribuzione prevista per i direttori di dipartimento regionale, in base ai vigenti atti amministrativi regionali.

8. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale, che ne stabilisce il compenso secondo i parametri fissati con decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27), ed è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

9. Il revisore unico esamina tutti gli atti adottati dall'ARPAL ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria della stessa Agenzia.

Art. 10
Personale dell'ARPAL

1. L'ARPAL si avvale, oltre che del personale delle Province, di personale trasferito, distaccato o comandato dalla Regione. Nell'ambito del processo di potenziamento della propria struttura, l'ARPAL può dotarsi di personale assunto tramite pubblica selezione in possesso di specifiche e comprovate esperienze maturate nei servizi per il lavoro.

2. L'organico complessivo di personale dell'ARPAL è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 9, lettera f), la quale è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata dalla legge di bilancio vigente.

3. In attuazione dell'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il personale a tempo indeterminato della Città metropolitana di Bari e delle Province pugliesi, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, è trasferito nei ruoli della Regione Puglia, con il contestuale vincolo dell'assegnazione in servizio presso l'ARPAL. Al predetto personale continuano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto Regioni e Autonomie locali.

4. A decorrere dalla data del trasferimento del personale ad ARPAL, l'Agenzia medesima subentra nelle funzioni attribuite alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari nella materia dei servizi per l'impiego. Da tale data sono trasferite ad ARPAL le risorse finanziarie precedentemente attribuite dalla Regione Puglia alle Province pugliesi e alla Città metropolitana di Bari per la corresponsione del trattamento economico dei rispettivi dipendenti addetti ai centri per l'impiego.

5. Il personale transitato nei ruoli dell'ARPAL conserva il trattamento economico fondamentale e accessorio, ove più favorevole, limitatamente alle voci fisse e continuative corrisposte dall'amministrazione di provenienza al momento del trasferimento.

6. Nell'ipotesi di soppressione dell'ARPAL, il personale ivi trasferito sarà assorbito nei ruoli della Regione Puglia.

7. Fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte dell'ARPAL, da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, le attività di gestione del personale sono assicurate dalle competenti strutture della Regione Puglia.

8. Il personale di cui alla legge regionale 21 dicembre 1998, n. 32 (Trasferimento all'Amministrazione Provinciale di Lecce del Centro di formazione professionale CNOS - Polivalente di Lecce) è trasferito alla Regione Puglia in apposito ruolo soprannumerario, mantiene il trattamento economico in godimento ed è di seguito assegnato all'ARPAL.

Art. 11
Risorse dell'ARPAL

1. Le spese per il funzionamento dell'ARPAL sono finanziate con i seguenti mezzi:
   a) trasferimenti statali;
   b) trasferimenti regionali;

c) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
d) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
e) donazioni, eredità, legati.

Art. 12
Controlli e vigilanza sull'ARPAL

1. La Giunta regionale approva i seguenti atti dell'ARPAL:
a) i regolamenti adottai ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
b) gli atti di cui all'articolo 9, comma 6, lettere b) e c);
c) la dotazione organica di cui all'articolo 10, comma 2.

2. Gli atti di cui al comma 1, devono essere inviati alla Giunta regionale corredati del parere del revisore.

Art. 13
Soggetti pubblici e privati accreditati all'erogazione dei servizi per il lavoro - ARPAL

1. Fanno parte della Rete regionale dei servizi per le politiche del lavoro i soggetti pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro, ai sensi della legge regionale del 29 settembre 2011, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro) e del regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34 (Modifiche al regolamento regionale recante "Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accreditamento dei servizi al lavoro" di cui alla legge regionale 29 settembre 2011, n. 25), rientranti nell'albo regionale istituito con determinazione dirigenziale 13 luglio 216, n. 270 della Sezione regionale politiche per il lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del d.lgs. 150/2015.

2. I ruoli e i compiti dei soggetti pubblici e privati di cui al comma 1, fermo restando quanto già definito dalla normativa statale e regionale vigente, saranno in ogni caso precisati nei singoli avvisi.

3. Per l'erogazione dei servizi si applicherà quanto specificato nel regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione europea del 31 ottobre 2016, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

Capo III
Monitoraggio, valutazione e sistema informativo

Art. 14
Sistema informativo regionale delle politiche del lavoro

1. La Regione, nelle more dell'implementazione del sistema informativo unico di cui all'articolo 13 del d.lgs. 150/2015, realizza, per le parti di competenza, anche attraverso la valorizzazione e il riutilizzo delle componenti informatizzate esistenti, il nodo di coordinamento regionale del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro e della formazione professionale.

2. Il sistema informativo regionale delle politiche del lavoro rappresenta uno strumento di erogazione e di accesso ai servizi previsti dalla presente legge, costituisce la base informativa per la formazione del fascicolo elettronico del lavoratore e persegue finalità statistiche e di monitoraggio delle politiche del lavoro.

3. Il sistema è realizzato con tecniche di interoperabilità e in un'ottica di scambio di dati e di integrazione con altri sistemi informativi regionali, statali e degli enti locali, al fine di costituire un patrimonio informativo comune in materia di lavoro.

4. L'Assessorato regionale al lavoro, in stretto coordinamento con ANPAL, definisce il sistema informativo regionale e ne garantisce la funzionalità; in relazione all'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, si avvale dell'ARPAL, che provvede alla gestione operativa, per quanto di competenza.

5. La Regione, ai fini del miglioramento qualitativo dei servizi regionali per il lavoro, monitora e valuta comparativamente i risultati attesi dai centri per l'impiego e dai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.

Art. 15
Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i risultati e l'efficacia delle politiche attive del lavoro disciplinati dalla presente legge.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta regionale, anche avvalendosi dell'Osservatorio del mercato del lavoro, presenta al Consiglio regionale, previo parere della commissione consiliare competente, una relazione che documenta e descrive:

a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di partecipazione delle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze degli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti.

3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge.

4. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

Capo IV
Riordino e istituzione organi collegiali

Art. 16
Commissione regionale per le politiche del lavoro

1. E' istituita la Commissione regionale per le politiche del lavoro quale sede concertativa con funzioni di proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale.

2. La Commissione, oltre alle funzioni e alle competenze già svolte dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della l. 56/1987, individua strumenti, procedure e modalità per l'omogeneizzazione e integrazione tra le attività di osservatorio, di orientamento, di formazione e di politiche attive del lavoro.

3. La Commissione è costituita su base tripartita, attesa la sua natura di sede di concertazione e dialogo sociale, ed è così composta:

a) l'Assessore regionale delegato in materia di lavoro, con funzioni di presidente;
b) un consigliere di parità, nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);
c) sette componenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
d) sette componenti designati dai datori di lavoro, di cui uno quale espressione delle associazioni rappresentative delle imprese cooperative;
e) i soggetti rientranti nella Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui al d.lgs. 150/2015.

4. Ai fini della determinazione della rappresentatività delle organizzazioni di cui al comma 3, lettere d) ed e), valgono i criteri stabiliti per la costituzione del Comitato nazionale economia e lavoro (CNEL).

5. Ai componenti della Commissione regionale per le politiche del lavoro non spettano indennità, compensi o rimborsi a carico del bilancio regionale per la partecipazione alle relative attività.

6. Ai lavori della Commissione partecipano, senza diritto di voto, i dirigenti delle sezioni regionali competenti in materia di lavoro e di formazione, nonché il direttore generale dell'ARPAL.

7. La Commissione approva, su proposta del presidente, il regolamento interno con il quale si stabiliscono le modalità di funzionamento della medesima e si istituiscono apposite sottocommissioni. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale degli uffici regionali appositamente individuato.

Capo V
Risorse umane, strumentali e finanziarie

Art. 17
Gestione e valorizzazione delle risorse umane

1. La Regione organizza il pieno utilizzo delle risorse umane trasferite attraverso la loro riallocazione nelle diverse strutture dei servizi integrati per l'impiego, nel rispetto delle professionalità e delle competenze acquisite, a norma della presente legge, nel rispetto delle pari opportunità.

2. Le risorse umane impegnate sono supportate con percorsi mirati di formazione continua a valere nei piani ordinari e straordinari di formazione, aggiornamento e riqualificazione.

3. Il trasferimento delle risorse umane sarà praticato con le procedure e nei tempi previsti dalle disposizioni statali in materia.

Art. 18
Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse trasferite di cui all'articolo 1, comma 794, della l. 205/2017. A tale fine nella parte entrata del bilancio regionale vincolato, nell'ambito del titolo 2, tipologia 101, è iscritto per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, lo stanziamento di euro 19.328.278,00. La medesima dotazione finanziaria è iscritta in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020. Nella parte spesa del bilancio regionale vincolato, nell'ambito della missione 15, programma 1, titolo 1, e iscritto per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, lo stanziamento di euro 19.328.278,00. La medesima dotazione finanziaria è iscritta in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.

Capo VI
Disposizioni transitorie e finali

Art. 19
Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) la legge regionale 5 maggio 1999, n. 19 (Norme in materia di politica regionale del lavoro e dei servizi per l'impiego);
   b) l'articolo 41 della legge regionale 31 maggio 2001 n. 14 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003), come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 5 dicembre 2001, n. 32.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 29 GIU. 2018

MICHELE EMILIANO

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE
Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato

Allegato 8/1 al D.Lgs 118/2011

Rif.delibera del Consiglio regionale del 19/06/2018 n.203

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuizione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
2.101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	residui	3.416.913.101,34	0,00		3.416.913.101,34
		competenza	2.641.485.606,76	19.328.278,00		2.660.813.884,76
		cassa	6.058.398.708,10	19.328.278,00		6.077.726.986,10
	Totale Titolo 2 - Trasferimenti correnti	residui	3.726.721.872,98	0,00		3.726.721.872,98
		competenza	2.970.912.771,56	19.328.278,00		2.990.241.049,56
		cassa	6.697.634.644,54	19.328.278,00		6.716.962.922,54
	Totale	residui	8.418.542.872,43	0,00		8.418.542.872,43
		competenza	18.239.028.862,11	19.328.278,00		18.258.357.140,11
		cassa	27.193.161.068,08	19.328.278,00		27.212.489.346,08

REGIONE PUGLIA SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)

REGIONE PUGLIA

ALLEGATO DELIBERA DI VARIAZIONE DEL BILANCIO RIPORTANTE I DATI D'INTERESSE DEL TESORIERE

Norme in materia di politica regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero e al caporalato

Rif.delibera del Consiglio regionale del 19/06/2018 n.203

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuizione	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018
15.01.1	Spese correnti	residui	7.035.463,51	0,00		7.035.463,51
		competenza	1.384.443,50	19.328.278,00		20.712.721,50
		cassa	8.419.907,01	19.328.278,00		27.748.185,01
	Totale Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	residui	7.035.463,51	0,00		7.035.463,51
		competenza	1.384.443,50	19.328.278,00		20.712.721,50
		cassa	8.419.907,01	19.328.278,00		27.748.185,01
	Totale Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	residui	155.007.061,53	0,00		155.007.061,53
		competenza	567.167.752,65	19.328.278,00		586.496.030,65
		cassa	722.174.814,18	19.328.278,00		741.503.092,18
	Totale	residui	7.176.042.236,98	0,00		7.176.042.236,98
		competenza	18.239.028.862,11	19.328.278,00		18.258.357.140,11
		cassa	27.193.161.068,08	19.328.278,00		27.212.489.346,08

REGIONE PUGLIA - SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

IL DIRIGENTE
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
(Dott. Nicola PALADINO)

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6372 / 6316 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: http://www.regione.puglia.it/bollettino-ufficiale
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)